STATUTO

Art. 1 Costituzione.

Su iniziativa dei Comuni di Cleto, Portigliola, Montalto Uffugo, Crotone, Rende, Cotronei, Mendicino, Filadelfia, n.q. di Soci fondatori, è costituito ai sensi dell'art. 14 e segg. del codice civile il Circuito Multidisciplinare Calabrese.

Il Circuito, pertanto, è un'Associazione costituita da enti territoriali della Regione Calabria che non persegue scopi di lucro.

L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione dell'Associazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 Sede.

L'Associazione ha sede legale in Cleto, Via Palmenta n.2 presso il Comune di Cleto.

L'Associazione ha facoltà, ove ciò risulti necessario per il raggiungimento degli scopi sociali, di istituire nella Regione Calabria sedi amministrative, sedi secondarie, filiali, succursali o agenzie e rappresentanze e di sopprimere le stesse.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 3 Domiciliazione.

Il domicilio dei soci e degli organi statutari per tutti i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto presso il domicilio e/o sede comunicato all'Associazione.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche tutti i contatti, quali ad esempio: il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, se comunicati.

Art. 4 Finalità.

L'Associazione si propone di sviluppare e potenziare l'attività di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, attività circense, attività di spettacolo viaggiante e arti performative) nella Regione Calabria e più in generale la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio e delle aree geografiche regionali limitrofe.

Detta attività è riconosciuta per la natura di iniziativa pubblica e per la funzione di servizio pubblico, svolto nell'intero territorio regionale e, per il suo alto valore culturale, compresa nel settore di promozione della cultura e dell'arte.

La finalità principale è la promozione e l'organizzazione del circuito regionale multidisciplinare dello spettacolo dal vivo, la promozione delle condizioni per dotare gli enti territoriali della Regione Calabria di un'iniziativa di spettacolo stabile, continua, qualificata e diffusa, fondata sulla libertà di espressione e di ricerca, in un rapporto dialettico tra le manifestazioni più qualificate della tradizione teatrale "regionale", nazionale ed internazionale e le esperienze sperimentali e di base sul principio delle autonomie e della partecipazione democratica.

L'Associazione promuove e organizza il circuito regionale multidisciplinare dello spettacolo dal vivo e in questo ambito si propone di:

- 1) sostenere e favorire nell'ambito regionale, con proiezione nazionale ed internazionale, l'attività degli enti locali territoriali per la promozione e la diffusione dello spettacolo, anche attraverso progetti integrati, rassegne, festival ed eventi culturali tesi a valorizzare, d'intesa con l'industria turistica, il patrimonio storico, architettonico, paesaggistico, etno-antropologico della Calabria;
- 2) programmare seminari, stage, iniziative di studio ed editoriali, mostre, corsi di qualificazione ed aggiornamento professionale ed altre iniziative di carattere promozionale, propedeutiche e formative tese sia a diffondere la conoscenza e la fruizione dello spettacolo nella Calabria, che a consolidare l'attività imprenditoriale del settore anche in termini di innovazione tecnologica;

- 3) sostenere la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e formative relative allo spettacolo nelle scuole e nelle università della Regione, comprensive di attività per il sociale, incluso l'impiego di nuove tecnologie e piattaforme per promuovere l'offerta diffusa e la fruizione dello spettacolo dal vivo e delle attività performative;
- 4) sostenere l'innovazione dell'offerta culturale e la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà della proposta artistica;
- 5) attuare forme di collaborazione con soggetti ed enti pubblici e privati, istituzioni culturali regionali, nazionali ed internazionali;
- 6) gestire direttamente e/o in forma associata teatri e/o strutture atte allo spettacolo dal vivo e alla programmazione di eventi in genere di pubblico spettacolo, anche attraverso la costituzione di società, all'uopo individuate.
- 7) sostenere dei prodotti e dei progetti inerenti all'audiovisivo e le arti figurative anche per favorire gli scopi di cui alle lettere precedenti.

L'Associazione inoltre:

- a) aderisce e partecipa all'attività del coordinamento europeo dei fondi regionali d'investimento per lo spettacolo dal vivo, l'audiovisivo e per la formazione professionale;
- b) stipula accordi e convenzioni con strutture nazionali e internazionali simili per obiettivi e attività:
- c) promuove nel mondo della comunicazione i programmi e le attività svolte;
- d) può compiere tutti gli atti e tutti i negozi, anche immobiliari e finanziari, nonché adottare tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nonché per garantire il patrimonio dell'ente.

L'Associazione, inoltre, intende proporsi quale soggetto attuatore di programmi, a tal fine predisposti dalla Regione Calabria, per la valorizzazione di contesti territoriali e urbanistici, la formazione professionale, lo sviluppo del turismo e della cultura e la creazione e sviluppo dello spettacolo dal vivo.

Ai suddetti fini l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- predisposizione e realizzazione di studi di fattibilità e di interventi "pilota" per l'adeguamento tecnologico del sistema di fruizione e riduzione del divario (qualitativo e quantitativo) delle strutture di offerta dei prodotti dello spettacolo dal vivo;
- attività di patrocinio, organizzazione e realizzazione di iniziative a carattere promozionale e culturale nel settore dello spettacolo dal vivo, anche al fine della valorizzazione del patrimonio culturale, storico e ambientale regionale, nonché la realizzazione di festival, rassegne, eventi, per favorire e promuovere il mercato dello spettacolo dal vivo, anche in correlazione allo sviluppo dei circuiti turistico culturali del luogo di realizzazione della manifestazione anche in collaborazione con altre strutture sia pubbliche che private;
- collaborazioni con il mondo della scuola e dell'università, con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e piattaforme destinate a sviluppare la presenza delle arti dello spettacolo nei curricula scolastici e a favorire la fruizione e i consumi culturali;
- studio e realizzazione di interventi "pilota", analisi di fattibilità ed iniziative di "start up" per programmi di sviluppo dello spettacolo dal vivo;
- attività di consulenza, accompagnamento, monitoraggio e supporto tecnico all'attuazione dei singoli programmi di sviluppo di iniziative inerenti allo spettacolo dal vivo;
- promozione e sviluppo di programmi formativi specialistici nel campo dello spettacolo dal vivo, destinati alla creazione di adeguate competenze locali, per favorire lo sviluppo del territorio e di occasioni occupazionali qualificate ed innovative;
- promozione dell'impiego delle risorse tecniche, professionali e artistiche esistenti;
- attività editoriale, audiovisiva e televisiva anche nei settori della musica e della produzione, della pubblicazione e dello sfruttamento, anche attraverso l'uso di supporti video di qualsiasi genere, su tematiche relative allo spettacolo dal vivo;
- costruzione, acquisto vendita, affitto, noleggio, gestione e sfruttamento di ogni sorta di proprietà immobiliare;

- promozione di "clusters" dedicati alla produzione e rappresentazione, sfruttamento economico di qualsivoglia spettacolo dal vivo;
- creazione, produzione, acquisto, vendita, locazione e noleggio di qualsiasi bene materiale o immateriale inerente allo spettacolo dal vivo, anche con riferimento allo sfruttamento e/o la comunicazione al pubblico attraverso Internet;
- attività di publishing, editing e merchandising, di raccolta pubblicitaria in ogni forma e modo, compresa l'attività di sponsorizzazione.

Al fine del raggiungimento delle proprie finalità, ed in via strumentale e non prevalente, l'Associazione potrà:

- o compiere qualsiasi attività ed operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, compreso il rilascio di fideiussioni e garanzie;
- assumere direttamente o indirettamente, in via non prevalente, partecipazioni od interessenze o attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza con altre imprese, Associazioni od organizzazioni aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 Patrimonio.

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione composto dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Soci o da soggetti terzi pubblici e/o privati (quote associative ecc.);
- dai beni mobili e immobili che giungano a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di avanzi di gestione non utilizzati che possono essere destinati ad incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- da donazioni ed erogazioni liberali di enti e privati, persone fisiche e giuridiche, e/o da Trust nonché i contributi all'attività eventualmente concessi dal sistema delle fondazioni bancarie e/o da Trust.

Il patrimonio dell'Associazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 Organi.

Sono organi dell'Associazione:

- 1. l'Assemblea dei Soci;
- 2. il Presidente Onorario;
- **3.** l'Amministratore Unico;
- **4.** il Direttore Artistico;
- 5. il Revisore dei Conti.

Art. 7 L'Assemblea dei Soci. Procedure e poteri.

L'Assemblea dei soci è costituita da un rappresentante per ogni ente aderente.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, che chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare.

L'adesione all'Associazione avviene presentando domanda scritta all'Amministratore Unico recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservare lo Statuto.

L'Assemblea determina annualmente la quota sociale stabilendo i termini per il versamento.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte nel corso di ogni anno e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta due terzi dei componenti, con avviso spedito agli aventi diritto, nel domicilio e/o

sede comunicata all'Associazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, ed almeno quindici giorni in caso di convocazione all'estero, con qualsiasi mezzo per il quale sia possibile produrre conferma di ricezione.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata dall'Amministratore Unico e nel caso di sua mancanza dal Revisore o anche da soci che rappresentino almeno un terzo dell'Associazione.

È ammesso l'intervento dell'Amministratore e del Revisore anche per tele o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti ed a questi ultimi di identificarsi reciprocamente, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

All'Assemblea compete la funzione di indirizzo e coordinamento dell'Associazione e la verifica della sua attuazione.

L'Assemblea nomina il Presidente Onorario, l'Amministratore Unico ed il Revisore dei Conti; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; determina gli indirizzi generali dell'attività e approva il piano annuale e/o pluriennale di attività; delibera su tutte le questioni concernenti il patrimonio dell'ente; approva le modifiche dello Statuto Sociale, nonché le modificazioni concernenti l'oggetto sociale o quelle relative ai diritti dei soci con la presenza non inferiore ai due terzi dei componenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti in tema di: modificazioni dello statuto, opportunità di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Hanno diritto di voto i soci facenti parte dell'assemblea.

È ammesso, l'intervento per delega da conferirsi per iscritto anche ad un non socio.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Se la delega è conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.

É vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Onorario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea, all'uopo nominata, individuata tra gli organi statutari

Spetta al Presidente nominare un segretario, constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale che viene redatto.

Il Presidente ha, inoltre, facoltà, quando lo ritenga opportuno di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti, in questo caso il Presidente dell'Assemblea sceglie due scrutatori fra i presenti.

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 8 Decisioni dei soci e verbale di Assemblea.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento dell'Associazione, nonché sugli argomenti che, l'Amministratore unico, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo della compagine, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca del Presidente Onorario;
- c. la nomina e la revoca dell'Amministratore unico;
- d. la nomina e la revoca del Revisore Unico e la nomina e la revoca di un suo supplente nel caso d'indisponibilità momentanea del titolare;
- e. le modificazioni dello statuto;
- f. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Associazione;
- h. la nomina e la revoca dei liquidatori nonché i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare come per legge da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente, le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere conservato dall'Associazione.

Art. 9 Il Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario:

- a) rappresenta l'Associazione per fini istituzionali;
- b) convoca e presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 7;

Il Presidente dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea dei soci che lo individua fra le personalità che si sono distinte a livello nazionale ed internazionale nel campo della cultura.

Il Presidente può essere sostituito prima della scadenza del mandato nelle ipotesi di decadenza previste dal presente articolo o dalla legge, morte o impedimento permanente dell'esercizio delle funzioni.

In particolare, il Presidente decade dalla carica per:

- a) trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) il mancato rispetto delle norme statuarie;
- c) il compimento di atti o gravi omissioni che arrechino danni al patrimonio o all'attività della Associazione;
- d) la condanna penale definitiva per reati non colposi, tra i quali delitti contro la pubblica amministrazione e comunque per reati di associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile nonché per reati contro la persona.

La carica di Presidente Onorario non è retribuita.

Sono fatti salvi i rimborsi per le spese documentate, sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 10 L'Amministratore unico.

La Associazione è amministrata su decisione dei soci da un Amministratore unico.

L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea dei soci, tra persone altamente qualificate e distintesi per la specifica competenza professionale e manageriale nel campo della cultura e dello spettacolo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Amministratore unico è incompatibile con quella di socio.

L'Amministratore unico ha poteri di amministrazione e di indirizzo ed ha la rappresentanza legale e la firma dell'Ente a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio per le materie demandate alla sua competenza, dirige e sovrintende a tutte le attività, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea.

Ordina le spese preventivamente deliberate dall'Assemblea, liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati di pagamento o le reversali d'incasso.

Adotta tutti i provvedimenti necessari o anche soltanto opportuni per le attività della Associazione. In particolare, in via meramente esemplificativa:

- a) presenta all'Assemblea dei Soci il programma delle attività per l'anno successivo corredato di bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente per l'approvazione;
- b) propone modifiche statuarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) decide in merito alla stipulazione di aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali:
- d) indirizza e coordina l'attività degli uffici e servizi per il loro migliore espletamento;
- e) può adottare per mezzo di determina tutti i provvedimenti concernenti gli atti essenziali di indirizzo e coordinamento concernenti l'Associazione.
- f) approva i regolamenti per la gestione degli organi, del personale e dei servizi;
- g) vigila sul corretto funzionamento dell'Associazione;
- h) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative dell'Associazione;
- i) stipula convenzioni, accordi, contratti con altri soggetti pubblici e privati tesi al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

All'Amministratore unico, inoltre, compete:

- 1) di gestire il piano, approvato dall'Assemblea con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) l'approntamento del bilancio;
- 3) di impegnare le spese nei limiti dei singoli stanziamenti di bilancio;
- 4) di determinare la pianta organica dell'Ente, con il relativo trattamento giuridico economico:
- 5) di procedere alle assunzioni nell'ambito della pianta organica approvata;
- 6) di nominare consulenti per lo studio e la predisposizione di particolari attività e/o specifiche materie;
- 7) la nomina del Direttore artistico;
- 8) il coordinamento di iniziative speciali, d'intesa con il Direttore Artistico, quali ideazione e realizzazione di eventi, gestione teatri, fund raising, progetti europei;
- 9) per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di appositi Comitati Artistici, designati di volta in volta, scegliendo i componenti tra esperti qualificati del settore a livello nazionale.

L'incarico di Amministratore unico è retribuito e regolato da apposito contratto di diritto privato. In caso di impedimento temporaneo e comunque non superiore a tre mesi, l'Amministratore unico può delegare lo svolgimento delle funzioni al Revisore.

Art.11 Il Direttore Artistico.

Il Direttore artistico viene individuato tra persone altamente qualificate e distintesi per la specifica competenza professionale e manageriale nel campo della cultura e dello spettacolo ed è nominato dall'Amministratore unico.

L'incarico di Direttore Artistico ha durata triennale ed è incompatibile con l'incarico di Amministratore unico.

Spetta alla direzione artistica, la predisposizione dei programmi artistici e dei relativi costi da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Il Direttore Artistico elabora, dirige e sovrintende le attività culturali ed artistiche dell'Associazione.

In caso di impedimento temporaneo e, comunque, non superiore a 3 (tre) mesi, le funzioni attribuite al Direttore Artistico vengono svolte dall'Amministratore unico.

L'incarico di Direttore Artistico è retribuito e regolato da apposito contratto di diritto privato.

Art.12 II Revisore dei conti. Il Controllo contabile.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci, ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore è l'organo che controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, redige verbali sulle operazioni svolte.

Il Revisore resta in carica per tre anni e può essere rinominato una sola volta.

La sua durata, comunque, non può estendersi oltre il termine della durata dell'Amministratore unico fatti salvi gli adempimenti di legge che gli sono propri e può essere rieletto.

Il relativo emolumento è determinato, in conformità alla normativa vigente all'atto della nomina.

Art. 13 Esercizio Finanziario.

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 30 giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario, l'Amministratore unico approva la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio successivo, predisposta dal proprio ufficio.

Entro il primo semestre di ogni anno l'Amministratore unico delibera la proposta di conto consuntivo del precedente esercizio finanziario.

Il bilancio di esercizio deve essere comunicato dall'Amministratore unico al Revisore almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il Revisore esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi nei quindici giorni successivi.

Il bilancio di esercizio con la relazione del Revisore deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art 14 Incompatibilità.

Le cariche di Amministratore unico e di Direttore Artistico sono incompatibili con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali dell'Associazione, fatte salve le altre cause di incompatibilità/inconferibilità previste dalla legislazione vigente.

Art. 15 Scioglimento e liquidazione.

L'Associazione si scioglie per le cause previste dal codice civile.

In caso di scioglimento, si fa luogo alla fase di liquidazione, secondo le disposizioni del codice civile

L'eventuale residuo attivo, al termine della liquidazione, dopo il pagamento dei debiti sociali ed il rimborso dei conferimenti ai soci, è devoluto ai Soci Fondatori.

I beni affidati in uso all'Associazione, all'atto dello scioglimento della stressa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 16 Rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.